

COMUNE DI CEPPO MORELLI

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

P.IVA00417240033
Tel. 0324/890106
Fax 0324/890270CAP 28875
Via Roma .n.35
e-mail ceppo.morelli@ruparpiemonte.it**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.11****OGGETTO:****I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE) - COMPONENTE IMU -
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO
2015.**

L'anno duemilaquindici addì dieci del mese di luglio alle ore venti e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. TABACHI LIVIO - Presidente	Sì
2. GIORDANI SANDRO - Vice Sindaco	Sì
3. SANDRETTI FABIO - Assessore	Sì
4. CHIODI DANIELE - Consigliere	No
5. CARELLI GIORGIO - Consigliere	No
6. TOFFOLET VIVIANA - Consigliere	No
7. FALL BRUNO - Consigliere	Sì
8. BALMETTI GIULIANO - Consigliere	Sì
9. FORGIA MAIDA - Consigliere	Sì
10. GHIZZO MAURIZIO - Consigliere	No
11. ALBANESI MONICA - Consigliere	Sì
12.	
13.	
Totale Presenti:	7
Totale Assenti:	4

Assiste il segretario comunale Boni Dott. Pietro.

Il Signor TABACHI LIVIO, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il comma 1 dell'art.13 del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n.214 che ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs n.23/2011 e s.m.i;

VISTO l'art. 1 comma 169 della Legge 296/2006 (finanziaria 2007) e l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000 n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001 n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

RILEVATO che i commi 6, 7, 8, del richiamato art.13 del D.L. 201/2011 determinano le aliquote applicabili nelle seguenti misure:

1) ALIQUOTA BASE: 0,76 per cento

Con possibilità per i comuni di variarla in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali (da 0,46% a 1,06%)

2) ALIQUOTA ABITAZ. PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE: 0,4 per cento

Con possibilità per i comuni di variarla in aumento o in diminuzione sino a 0,2 punti percentuali (da 0,20% a 0,60%)

DATO ATTO che, ai sensi dell'art.13, comma 6, del citato D.L. 201/2011, i Comuni possono modificare le aliquote di base di cui sopra con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446;

RILEVATO che il comma 380 lettera f) dell'art.1 della Legge n.228/2012 (Legge di Stabilità) riserva allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota standard dello 0,76% che i comuni possono aumentare di 0,3 punti percentuali, ma non diminuire;

RILEVATO che fra le modifiche più significative in materia di IMU è rilevante l'esclusione dall'imposta per:

- a) le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze (una per categoria C/2, C/6, C/7) ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
- d) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- e) un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo

nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica”;

- f) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.13, comma 8, D.L. n.201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n.214 del 22 dicembre 2011;
- g) gli immobili “merce” di proprietà delle imprese immobiliari di costruzione disposta dall'art. 2, D.L. n.102/2013 e precisato dalla risoluzione del Dipartimento delle Finanze n. 11/DF del 11.12.2013, per tutto il periodo in cui tali beni restano invenduti e non siano locati;

DATO ATTO che ai sensi dell'art.13, comma 10, del citato D.L. 201/2011:

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- le disposizioni relative alla detrazione per abitazione principale si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale dai soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari,
- i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione per abitazione principale fino alla concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

VISTA la deliberazione di CC n.20 del 23.07.2014 relativa alla determinazione aliquote esercizio 2014 e detrazioni I.M.U. e considerato di non apportare variazioni rispetto alle aliquote ivi stabilite soprattutto in funzione della grave crisi economica che affligge il nostro Paese, valutato che le previsioni di gettito stimate assicurano la salvaguardia degli equilibri di bilancio di previsione;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000, che qui di seguito sottoscrive:

F.to TABACHI RAG. GIGLIOLA

Acquisito ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs 267/2000 come modificato dall'art.3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

Con votazione espressa in forma palese e con voti n.7 favorevoli, n. 0 astenuti, n. 0 contrari su n. 7 presenti e votanti;

DELIBERA

1. Di stabilire per l'anno 2015 le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria nella misura seguente (non apportando variazioni rispetto a quelle già stabilite per il 2014):

- ALIQUOTA 4,00 per mille
(per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze)

- ALIQUOTA 7,60 per mille

(per gli immobili/aree fabbricabili situati nei seguenti alpeggi:

PREDENONE
CROSE
CORTEVECCHIO
MOTT
COLLA
CORTENERO
COL
PARELA
LOGGIA
LAGARE
MONCHETTO
LAVANCHETTO
VALER
PIAZZA Z'URA
CORTE SOPRA
CORTE SOTTO
CASCINONE
CASCINA NUOVA
PIANA SCHIUMA
GIRAREGGIO
LAVEGGIO
PIANA DI CANFINELLO
PIANA DI BORGONE
PIANA DI CEPPO

Trattandosi di localizzazioni ad alta quota, non agevolmente raggiungibili e generalmente non forniti di servizi essenziali

- ALIQUOTA 8,70 per mille

(per tutti gli altri immobili ed aree edificabili)

- di Determinare le seguenti Detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2014:

a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

- di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014 ;

- di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.17 del 23.07.2014 ;
- 2. Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.
- 3. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

N. 11 DEL 10/07/2015

Il presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.

IL SINDACO
F.toTABACHI LIVIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.toBoni Dott. Pietro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 15/07/2015.

Ceppo Morelli, li 15/07/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.toBoni Dott. Pietro

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Ceppo Morelli, li 15.07.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Boni Dott. Pietro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.toBoni Dott. Pietro

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 – comma 3° della Legge n. 267 del 18/8/2000.

Ceppo Morelli, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE